



Comune di Sondrio

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31.10.2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 27.11.2009

*Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2010 entrato in vigore il
10.04.2010*

*Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2014 entrato in vigore il
06.05.2014*

*Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 31.10.2014 entrato in vigore il
15.10.2014*

*Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 24.09.2021 entrato in vigore il
05.11.2021;*

*Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2025 entrato in vigore il
31.05.2025.*

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 - <i>REGOLAMENTO – FINALITÀ</i>	1
ARTICOLO 2 - <i>DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO</i>	1
ARTICOLO 3 - <i>LA SEDE DELLE ADUNANZE</i>	1
ARTICOLO 4 - <i>PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE</i>	1
CAPO II - AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE – ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	2
ARTICOLO 5 - <i>AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	2
ARTICOLO 6 - <i>I GRUPPI CONSILIARI</i>	2
ARTICOLO 7 - <i>CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO</i>	2
CAPO III - IL PRESIDENTE	3
ARTICOLO 8 - <i>PRESIDENZA DELLE ADUNANZE</i>	3
ARTICOLO 9 - <i>COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE</i>	3
ARTICOLO 10 - <i>DIMISSIONI O CESSAZIONE DALL'INCARICO DEL PRESIDENTE</i>	4
ARTICOLO 11 - <i>REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE</i>	5
CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	5
ARTICOLO 12 - <i>COSTITUZIONE E DISCIPLINA APPLICABILE</i>	5
ARTICOLO 13 - <i>COMPETENZE PER MATERIA</i>	6
ARTICOLO 14 - <i>COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI</i>	6
ARTICOLO 15 - <i>PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA</i>	7
ARTICOLO 16 - <i>NOMINA DELLE COMMISSIONI</i>	7
ARTICOLO 17 - <i>SEGRETERIA E VERBALI DELLE RIUNIONI</i>	7
ARTICOLO 18 - <i>PARTECIPAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE</i>	8
ARTICOLO 19 - <i>CONVOCAZIONE</i>	8
ARTICOLO 20 - <i>VALIDITÀ DELLE SEDUTE</i>	9
ARTICOLO 21 - <i>ASSEMBLEE PUBBLICHE – INCONTRI CONOSCITIVI</i>	9
ARTICOLO 22 - <i>COORDINAMENTO LAVORO COMMISSIONI</i>	10
ARTICOLO 23 - <i>DECADENZA</i>	10
CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA	10
ARTICOLO 24 - <i>COMMISSIONI DI INCHIESTA E DI INDAGINE</i>	10
ARTICOLO 25 - <i>ORGANI CONSULTIVI</i>	11
PARTE II - CONSIGLIERI COMUNALI - CAPO I - NORME GENERALI	11
ARTICOLO 26 - <i>RISERVA DI LEGGE</i>	11
ARTICOLO 27 - <i>DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA</i>	12
ARTICOLO 28 - <i>SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI</i>	12
CAPO II - DIRITTI	12
ARTICOLO 29 - <i>DIRITTO D'INIZIATIVA</i>	12

ARTICOLO 30 - <i>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</i>	14
ARTICOLO 31 - <i>MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO</i>	15
ARTICOLO 32 - <i>CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO SU INIZIATIVA DI CONSIGLIERI COMUNALI</i>	15
ARTICOLO 33 - <i>DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI</i>	15
ARTICOLO 34 - <i>FACOLTÀ DI VISIONE DEGLI ATTI</i>	16
CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	16
ARTICOLO 35 - <i>DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO</i>	16
ARTICOLO 36 - <i>DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO</i>	16
ARTICOLO 37 - <i>PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE</i>	16
ARTICOLO 38 - <i>ASTENSIONE OBBLIGATORIA</i>	17
ARTICOLO 39 - <i>RESPONSABILITÀ PERSONALE</i>	17
CAPO IV - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	17
ARTICOLO 40 - <i>NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI</i>	17
ARTICOLO 41 - <i>FUNZIONI RAPPRESENTATIVE</i>	17
PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - CAPO I – CONVOCAZIONE	17
ARTICOLO 42 - <i>COMPETENZA</i>	18
ARTICOLO 43 - <i>LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO</i>	18
ARTICOLO 44 - <i>AVVISO DI CONVOCAZIONE</i>	18
ARTICOLO 45 - <i>ORDINE DEL GIORNO</i>	19
ARTICOLO 46 - <i>AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – MODALITÀ</i>	20
ARTICOLO 47 - <i>AVVISO DI CONVOCAZIONE – TERMINI</i>	20
ARTICOLO 48 - <i>AVVISO DI CONVOCAZIONE – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE</i>	21
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	21
ARTICOLO 49 - <i>DEPOSITO DEGLI ATTI</i>	21
ARTICOLO 50 - <i>ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE</i>	21
ARTICOLO 51 - <i>ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE</i>	22
CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE	22
ARTICOLO 52 - <i>ADUNANZE PUBBLICHE</i>	22
ARTICOLO 53 - <i>INTERVENTO DEL PUBBLICO E DI ESTRANEI</i>	22
ARTICOLO 54 - <i>ADUNANZE SEGRETE</i>	22
ARTICOLO 55 - <i>ADUNANZE "APERTE"</i>	23
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	23
ARTICOLO 56 - <i>COMPORTEMENTO DEI CONSIGLIERI</i>	23
ARTICOLO 57 - <i>ORDINE DELLA DISCUSSIONE</i>	24
ARTICOLO 58 - <i>COMPORTEMENTO DEL PUBBLICO</i>	24
ARTICOLO 59 - <i>AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA</i>	25
CAPO V - ORDINE DEI LAVORI	25
ARTICOLO 60 - <i>ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI</i>	25
ARTICOLO 61 - <i>DISCUSSIONE - NORME GENERALI</i>	26

ARTICOLO 62 - <i>QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA</i>	27
ARTICOLO 63 - <i>FATTO PERSONALE</i>	27
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE –VERBALE	27
ARTICOLO 64 - <i>LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALLE SEDUTE</i>	27
ARTICOLO 65 - <i>VERBALIZZAZIONE E RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE ADUNANZE</i>	28
PARTE IV - LE DELIBERAZIONI - CAPO I - LE DELIBERAZIONI	29
ARTICOLO 66 - <i>FORMA E CONTENUTI</i>	29
ARTICOLO 67 - <i>APPROVAZIONE</i>	29
CAPO II - CONSIGLIERI SCRUTATORI	29
ARTICOLO 68 - <i>DESIGNAZIONE E FUNZIONI</i>	30
CAPO III - LE VOTAZIONI	30
ARTICOLO 69 - <i>MODALITÀ GENERALI</i>	30
ARTICOLO 70 - <i>VOTAZIONE IN FORMA PALESE</i>	31
ARTICOLO 71 - <i>VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE</i>	31
ARTICOLO 72 - <i>VOTAZIONI SEGRETE</i>	31
ARTICOLO 73 - <i>ESITO DELLE VOTAZIONI</i>	32
ARTICOLO 74 - <i>DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI</i>	32
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI	33
ARTICOLO 75 - <i>ENTRATA IN VIGORE</i>	33
ARTICOLO 76 - <i>DIFFUSIONE</i>	33

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo statuto e dal presente regolamento, approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, dello Statuto.

Articolo 2

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica secondo le disposizioni di legge.

Articolo 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica, ove vengono esposte le bandiere di cui al comma 5.
2. La parte principale della sala, adeguatamente arredata e attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, della Giunta ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e agli organi di stampa assicurando agli stessi la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, purché nel territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare o da giustificate opportunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza nella sala consiliare vengono esposte le bandiere dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e del Comune.

Articolo 4

Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
2. Le adunanze del Consiglio possono anche essere trasmesse sul sito Internet del Comune. Nello stesso vengono inseriti gli ordini del giorno e le deliberazioni.

CAPO II

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE – ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI
CONSILIARI – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 5

Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla vigente normativa, ha autonomia funzionale ed organizzativa che si esercita mediante:
 - a. la capacità di spesa, nei limiti degli importi eventualmente stanziati in bilancio;
 - b. l'utilizzo autonomo delle risorse e delle strutture dell'ente destinate all'attività del Consiglio e di tutte le sue componenti istituzionali;
 - c. la promozione e la realizzazione di iniziative connesse alle proprie funzioni.

Articolo 6

I gruppi consiliari

1. Lo Statuto disciplina la costituzione dei gruppi consiliari.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni, i gruppi consiliari possono fruire di locali, di attrezzature e di servizi telematici, tenuto conto della disponibilità e della consistenza numerica dei gruppi stessi.

Articolo 7

Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo costituiscono una Commissione consiliare permanente, denominata Conferenza dei capigruppo e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
3. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza. In tali casi la conferenza può chiedere la partecipazione del sindaco o di un assessore delegato.
4. Per le decisioni ed i pareri della Conferenza che comportino votazioni, ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.
5. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare concorre con il Presidente alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale, anche tramite l'esame preventivo dell'ordine del giorno di ciascuna seduta di consiglio comunale. La riunione della Conferenza dei capigruppo deve tenersi almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza di consiglio comunale.

6. La Conferenza è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori. La Conferenza deve essere inoltre convocata, di norma entro 10 giorni, qualora lo richieda il Sindaco o un numero di capigruppo che rappresenti almeno un quarto dei Consiglieri assegnati.
7. Le riunioni della Conferenza sono pubbliche. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.
8. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Il numero legale è richiesto solo all'inizio di seduta ed in caso di votazioni.
9. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare in loro vece a riunioni della Conferenza.
10. Delle riunioni della Conferenza viene redatto, a cura di dipendente comunale o di soggetto esterno incaricato dal competente responsabile del Comune, verbale sintetico contenente:
 - a) indicazione di data, ora e luogo di svolgimento della riunione;
 - b) indicazione dei nominativi dei consiglieri partecipanti e dei gruppi di appartenenza, di chi coordina la riunione e di chi verbalizza;
 - c) la descrizione degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni prese;
 - d) i nominativi degli intervenuti nella discussione;
 - e) l'indicazione delle eventuali votazioni.
11. Il verbale è sottoscritto da chi ha coordinato la riunione e dal verbalizzante. L'audio dell'intera seduta viene registrato con la tecnologia disponibile da parte degli uffici e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali. Resta ferma la possibilità per il singolo consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi che sarà evasa con la tecnologia disponibile da parte degli uffici. La commissione, salvo che si tratti di seduta segreta, potrà decidere se pubblicare l'audio sul sito internet del Comune.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Articolo 8

Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal vicepresidente, ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

3. Lo Statuto disciplina l'elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 9

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e dichiara chiusa la discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento e la regolarità e correttezza dello svolgimento dell'attività istituzionale del Consiglio sia nei confronti dei Consiglieri che del pubblico. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente si pronuncia, nel corso della seduta consiliare, sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio comunale e su ogni altra questione di natura procedurale dallo stesso non regolamentata, qualora sulla stessa non si sia già pronunciata la commissione istituzionale di cui all'articolo 16 dello statuto.
5. Le questioni di interpretazione e di procedura poste fuori dalle sedute consiliari, vengono sottoposte dal Presidente del consiglio alla commissione istituzionale di cui all'art. 16 dello statuto. Fino alla decisione della commissione istituzionale, si applica l'interpretazione del Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente convoca le adunanze e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo. Nella determinazione dell'ordine del giorno deve inserire gli argomenti richiesti dal Sindaco o da un gruppo di Consiglieri non inferiore ad un quinto degli assegnati.
7. Il Presidente deve garantire che la informazione sui punti sottoposti all'attenzione del Consiglio sia esaustiva. A tal fine, verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti. Egli, sentita la Conferenza dei capigruppo e la Commissione consiliare competente, può richiedere al Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti la integrazione delle informazioni contenute nelle relazioni illustrative sui temi sottoposti all'attenzione del Consiglio.
8. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con: gli organi di governo e di gestione del Comune, il Collegio dei Revisori dei conti, il Garante dei Diritti delle Persone Limitate nella Libertà Personale, il Garante della Persona Disabile, le istituzioni, le aziende speciali, le società partecipate e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
9. Il Presidente autorizza i Consiglieri a recarsi, per ragioni inerenti al mandato, in missione.

Articolo 10

Dimissioni o cessazione dall'incarico del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente, rivolte al Consiglio Comunale, sono presentate con nota scritta e sottoscritta dal Presidente, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.
2. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestare nel verbale della seduta e sono efficaci a decorrere dalla medesima data.

3. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il primo punto all'ordine del giorno reca "Elezione del Presidente del consiglio".
4. La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del Vice-Presidente.

Articolo 11

Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale possono essere revocati per motivi attinenti gravi violazioni dei doveri di imparzialità e correttezza connessi con la carica.
2. L'istanza di revoca deve:
 - a) indicare le motivazioni a sostegno della medesima;
 - b) essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati;
 - c) essere comunicata al Presidente o al Vice presidente a cura del segretario comunale entro 5 giorni dalla sua registrazione al protocollo comunale. La comunicazione dell'istanza tiene luogo della comunicazione di avvio di procedimento.
3. Il presidente o il Vice presidente, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza, può far pervenire eventuali osservazioni al segretario comunale.
4. L'istanza di revoca e le eventuali osservazioni sono unite all'avviso di convocazione di seduta consiliare che deve tenersi entro dieci giorni dalla ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. La discussione sull'istanza di revoca è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di venti minuti. Nella discussione successiva possono intervenire il Sindaco e i Consiglieri per un massimo di 5 minuti ciascuno.
6. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, l'istanza viene messa ai voti a scrutinio palese per appello nominale.
7. L'istanza è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio comunale.
8. Con l'accoglimento dell'istanza il Presidente o il Vice Presidente decadono automaticamente dall'Ufficio e il Consiglio viene presieduto secondo le modalità di cui al precedente art. 8, comma 2.
9. L'istanza di revoca respinta non può essere riproposta per i medesimi motivi.
10. Il Presidente e il Vice Presidente non possono nè firmare l'avviso di convocazione di cui al precedente comma 4 nè presiedere la seduta in cui si discute e si vota la proposta di revoca che li riguarda, pur potendo partecipare alla discussione sulla stessa proposta.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 12

Costituzione e disciplina applicabile

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata – di regola – nella prima seduta dopo l'elezione, stabilisce, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il numero e le

competenze per materia delle Commissioni Consiliari Permanenti, fatte salve le commissioni di cui agli articoli 16 e 16bis dello statuto.

2. Le commissioni sono disciplinate dai capi IV e V della parte I del presente regolamento e, per quanto non previsto, dalle norme sul funzionamento del consiglio comunale in quanto compatibili.

Articolo 13

Competenze per materia

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, nelle materie di loro competenza, operano con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto.

2. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, sentiti i presidenti di Commissione da lui individuati come interessati, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni per le determinazioni del caso sottoscrivendo il relativo avviso di convocazione.

3. In caso di convocazione di Commissioni congiunte la seduta sarà presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età, ovvero, in caso di assenza dei Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza anche dei Vice Presidenti, dal consigliere anziano presente.

Articolo 14

Composizione delle Commissioni

1. Ogni Commissione è composta da almeno un Commissario per ogni gruppo presente in Consiglio comunale.

2. In attuazione di quanto stabilito dal 6° comma dell'art. 38 del d. lgs. n. 267/2000 ed avendo cura di rispettare quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, i commissari sono designati secondo il seguente schema:

- per i gruppi la cui consistenza numerica è inferiore o pari al numero delle commissioni consiliari permanenti: 1 commissario per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al doppio: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 2 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al doppio del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al triplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 3 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al triplo del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al quadruplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 4 per ciascuna commissione;
- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al quadruplo del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al quintuplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 5 per ciascuna commissione;

- per i gruppi la cui consistenza numerica è superiore al quintuplo del numero delle commissioni consiliari permanenti ma inferiore o uguale al sestuplo: un numero di commissari pari alla consistenza del gruppo ma non superiore a 6 per ciascuna commissione. Allo stesso modo si procede in caso di gruppi con consistenza numerica superiore alle ipotesi di cui innanzi.

Ai soli fini del presente comma nella consistenza dei gruppi non si conteggia il presidente del consiglio comunale.

3. Ogni Consigliere comunale ha diritto di essere componente effettivo di almeno una Commissione.
4. In caso di votazione, ogni Commissario esprime complessivamente tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali del gruppo che rappresenta. In caso di presenza di più commissari per il medesimo gruppo, il voto di ciascun commissario è pari al numero dei componenti del gruppo diviso per il numero dei commissari del gruppo.
5. I membri delle Commissioni sono designati dai rispettivi gruppi politici presenti in Consiglio comunale, entro 5 giorni dall'insediamento dello stesso. Decorso tale termine senza la ricezione delle designazioni il capogruppo si considera in via provvisoria componente per tutte le commissioni.
6. Ogni Commissario può farsi sostituire nelle sedute delle commissioni permanenti da un altro Consigliere del suo gruppo.
7. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarino di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 15

Presidenza e Vice Presidenza

1. Ciascuna Commissione permanente ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti espressi da ciascun componente con le modalità di cui all'art. 14 - 4° comma.
2. Non sono eleggibili a Presidente coloro che già ricoprono la carica di Presidente di altre Commissioni Consiliari.
3. Il Sindaco non può presiedere le commissioni permanenti.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo nella prima riunione della Commissione, convocata dal presidente del Consiglio comunale entro 20 giorni dalla costituzione della Commissione stessa.

Articolo 16

Nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni sono costituite con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale secondo le indicazioni fornite dai rispettivi gruppi che provvedono altresì a proporre eventuali surroghe o sostituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio comunale sulla composizione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione.

Articolo 17

Segreteria e verbali delle riunioni

1. Funge da segretario un dipendente comunale o un soggetto esterno incaricato dal competente responsabile del Comune.
2. Il segretario redige il verbale della seduta, copia del quale è trasmessa ai Commissari, ai capigruppo, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario generale.
3. Si applicano i commi 10 e 11 dell'art. 7.
4. Per i servizi di segreteria, le commissioni fanno capo ad un apposito ufficio che è a loro disposizione presso la Segreteria generale.
5. Qualora il segretario sia impossibilitato, le funzioni verranno svolte dal Presidente o da un Commissario da lui delegato.

Articolo 18

Partecipazione e pubblicità delle sedute

1. Alle Commissioni possono partecipare:
 - con diritto di intervento ma senza diritto di voto il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i capigruppo;
 - senza diritto di intervento e senza diritto di voto i restanti Consiglieri comunali.
2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Il Presidente dispone che i lavori della Commissione avvengano a porte chiuse qualora la pubblicità dell'adunanza possa ledere il diritto alla riservatezza di persone o enti o qualora possa comportare la diffusione di notizie da mantenere riservate nell'interesse del Comune.
3. Qualora la seduta si svolga esclusivamente per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza laddove sia possibile va assicurata la diretta telematica o televisiva o audio mediante la tecnologia disponibile da parte degli uffici.

Articolo 19

Convocazione

1. Le Commissioni sono convocate dal loro Presidente o dal Vice Presidente a mezzo di avviso scritto, anche con le modalità di scambio di comunicazioni elettroniche previste dalla normativa vigente tempo per tempo, recapitato ai commissari almeno quattro giorni prima della data di riunione. Nel computo dei termini si osserva quanto disposto dall'art. 2963 del codice civile.
2. In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente è abbreviato a 24 ore.
3. L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
4. La consegna dell'avviso di convocazione si intende effettuata con l'inserimento dell'avviso stesso nella sezione del sito web istituzionale riservata ai consiglieri e con la spedizione di apposito messaggio informativo di posta elettronica. Per i consiglieri che non siano dotati di casella di posta elettronica a titolo meramente informativo verrà inviato apposito SMS o, in via residuale, effettuata comunicazione telefonica.
5. Sarà cura del Consigliere comunicare anche tramite posta elettronica agli uffici comunali i propri recapiti e le loro variazioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Consigliere si utilizzano, fino a diversa comunicazione, le caselle di posta elettronica che sono state acquisite agli atti in precedenza o pubblicate su siti istituzionali dedicati.

6. Le Commissioni si riuniscono ogni qualvolta lo ritenga necessario il loro Presidente ed entro trenta giorni qualora ne facciano richiesta scritta e motivata:

- a) il Sindaco;
- b) l'Assessore competente in materia;
- c) un numero di Commissari effettivi che rappresenti almeno un quinto dei componenti assegnati al consiglio;
- d) il Presidente del Consiglio comunale.

7. L'avviso di convocazione va pubblicato all'albo pretorio del sito web istituzionale nello stesso giorno di spedizione ai consiglieri comunali.

Articolo 20

Validità delle sedute

1. La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente o del consigliere anziano e di Commissari che, in totale, rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Se trascorsi 20 minuti dall'ora di convocazione non viene raggiunto il quorum di cui al comma 1, la seduta si considera di seconda convocazione ed è costituita validamente con un numero di consiglieri rappresentanti pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati. Se non si raggiunge il quorum di seconda convocazione il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere anziano, dichiara deserta la seduta.
3. Le riunioni delle commissioni possono tenersi:
 - a) in presenza presso la sede del Comune o, nei casi in cui occorra prendere visione di luoghi o per circostanze particolari, in altro luogo deciso dal Presidente della Commissione;
 - b) per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, la commissione si considera riunita presso la sede del Comune. Se la seduta è pubblica, deve essere assicurata la pubblicità mediante diretta audio e/o video tramite la tecnologia disponibile dagli uffici. Resta salvaguardata la possibilità di partecipazione dai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 18, comma 1, con onere a loro carico di chiedere l'invio delle credenziali di accesso entro il giorno antecedente la data della riunione;
 - c) in presenza presso la sede del Comune con la possibilità per i commissari che, in via eccezionale, lo richiedano al Presidente entro il giorno antecedente la data della riunione di partecipare con le modalità indicate nella lettera b) del presente comma.
4. Il Presidente nell'avviso di convocazione individua la modalità di svolgimento della seduta tra quelle indicate al comma 3 del presente articolo.

Articolo 21

Assemblee pubbliche – Incontri conoscitivi

1. E' facoltà delle Commissioni di svolgere assemblee pubbliche o incontri conoscitivi con rappresentanti di categorie e/o istituzioni cittadine, anche su richiesta delle stesse.
2. In quest'ultimo caso la richiesta degli organismi cittadini dovrà pervenire al Presidente della Commissione almeno 10 giorni prima della data proposta.
3. E' comunque sempre data facoltà al Presidente, sentiti i commissari, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale, di fissare una diversa data di riunione.
4. Nel caso di assemblee pubbliche, ne viene data notizia al pubblico mediante la stampa locale e/o il sito web istituzionale.

Articolo 22

Coordinamento lavoro Commissioni

1. Al fine del coordinamento del lavoro delle Commissioni i capigruppo possono chiedere al Presidente del Consiglio di promuovere riunioni coi Presidenti delle Commissioni.
2. Dette riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 23

Decadenza

1. Le commissioni decadono alla scadenza del mandato del Consiglio comunale che le ha espresse.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

Articolo 24

Commissioni di Inchiesta e di indagine

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.25 dello statuto comunale, il Consiglio comunale, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni speciali o di inchiesta sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
3. Il Presidente è nominato dalla commissione con il voto espresso esclusivamente dai commissari appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di Membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei conti, del Segretario comunale, dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro Dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

6. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata dal personale dell'Ufficio di Segreteria generale, su proposta del Presidente della stessa commissione. I verbali delle sedute e la relazione finale devono essere inviati al Presidente del Consiglio comunale.
7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non siano risultati direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.
8. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di propria competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le Commissioni Consiliari Permanenti.

Articolo 25

Organismi consultivi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello statuto comunale, il Consiglio comunale, su iniziativa delle associazioni interessate o d'ufficio, può costituire Commissioni, Comitati, Consulte o altri organismi temporanei con funzioni consultive in relazione a specifiche materie di carattere sociale e/o settoriale. Tali organismi sono formati da un Consigliere per ciascun gruppo e da persone individuate dalle associazioni interessate e possono prevedere la presenza di dipendenti comunali e/o di soggetti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce l'organismo medesimo. Alle persone individuate dalle associazioni e agli eventuali soggetti esterni non può essere corrisposto alcun compenso o rimborso spese o altra prestazione che comporti un onere diretto o indiretto per il Comune. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali l'organismo deve terminare i lavori.
2. Il Presidente dell'organismo riferisce al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso alla conclusione la documentazione prodotta.
3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'Ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

PARTE II

CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 26

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Articolo 27

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o in sua mancanza il Vicepresidente, avuta conoscenza di un fatto rientrante in una delle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11 del d. lgs. n. 235/2012 e di cui agli articoli 60, 63 e 248 del d. lgs. n. 267/2000, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
2. I Consiglieri comunali che, immotivatamente, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti. L'iniziativa può essere assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o può essere avviata da un Consigliere. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede nella prima seduta utile ad iscrivere apposita deliberazione di contestazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello statuto. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine fissato dal consiglio, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della deliberazione. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina la proposta di decadenza. Il Consigliere ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. La decadenza è dichiarata ove la proposta venga accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Se il procedimento di decadenza concerne il Presidente del Consiglio comunale, lo stesso è motivatamente attivato dal Vice Presidente o da uno o più componenti del Consiglio. Il procedimento si svolge nei modi previsti dai precedenti commi.

Articolo 28

Sospensione dalle funzioni

1. In caso di sospensione di un consigliere disposta dall'Autorità competente, il Componente sospeso, facente parte dell'Organo Consiliare, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
2. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 235/2012, il Presidente del Consiglio comunale, o in sua mancanza il Vice Presidente, ricevuta copia del provvedimento dall'Autorità competente convoca il Consiglio comunale che procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 29

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e anche per l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti ove richiesto dalle leggi e dai regolamenti. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente, acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, ove richiesto ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello statuto e dopo aver sentito la conferenza capigruppo, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. I Consiglieri, le commissioni consiliari permanenti e il Sindaco hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale:

- a) entro i due giorni precedenti quello dell'adunanza;
- b) in corso di seduta con la procedura di cui al comma 6.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lett. a), il Presidente dà lettura del singolo emendamento o ne fa distribuire copia ai consiglieri. Indi chiede se vi siano interventi. Per ciascun emendamento sono possibili solo due interventi: uno a favore ed uno contro. I tempi degli interventi sono stabiliti in cinque minuti per il proponente o primo firmatario ed in cinque minuti per chi intende parlare contro. Esauriti gli interventi, o qualora non ve ne siano, i capigruppo possono formulare dichiarazioni di voto per un massimo di tre minuti per ciascun emendamento. Indi il Presidente pone in votazione per alzata di mano il singolo emendamento e lo stesso si intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lett. b), il Presidente dà lettura o fa distribuire copia del singolo emendamento e pone in votazione per alzata di mano e senza discussione l'ammissibilità dell'esame dell'emendamento. In caso il consiglio si pronunci a maggioranza dei presenti nel senso dell'ammissibilità, si procede alla discussione ed all'esame dell'emendamento con le modalità di cui al comma precedente

7. L'accoglimento degli emendamenti non comporta l'acquisizione di un nuovo parere da parte dei soggetti di cui all'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000. Questi ultimi esaminano le deliberazioni adottate con approvazione di emendamenti e segnalano al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti eventuali osservazioni in ordine alla regolarità. Spetterà al Presidente la decisione in ordine alle iniziative conseguenti, ivi compresa la sottoposizione dell'argomento a riesame da parte del consiglio comunale.

8. I proponenti, all'unanimità, possono modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

9. Il Presidente del consiglio cura che le proposte di emendamenti pervenute entro i termini siano rese disponibili durante l'adunanza.

10. Sono fatti salvi modalità e termini diversi stabiliti da specifiche norme di legge o di regolamento. In particolare la procedura di cui innanzi non è applicabile agli emendamenti relativi:

- al bilancio ed agli altri argomenti iscritti nella seduta di bilancio;
- a tutti gli altri argomenti per i quali la legge o i regolamenti richiedano l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per tali tipologia di emendamenti si applica quanto previsto dal regolamento di contabilità circa la presentazione degli emendamenti al bilancio.

Articolo 30

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sussista, se una notizia sia esatta, se la giunta, il Sindaco o l'assessore competente intendano comunicare al consiglio determinati documenti, o abbiano preso o intendano prendere qualche decisione su dati argomenti.
3. L'interpellanza consiste nella domanda all'interpellato di spiegare i motivi e gli intendimenti della sua azione e del suo atteggiamento.
4. Le interrogazioni e le interpellanze di cui al 7° comma, sono presentate al presidente entro il decimo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
5. Il Sindaco ha l'obbligo di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze, eventualmente delegando un Assessore. Se la richiesta prevede la risposta scritta, questa deve essere spedita per posta elettronica alla casella comunicata dal primo Consigliere comunale firmatario entro il quinto giorno lavorativo dalla presentazione.
6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere proponente rimette copia del testo al Presidente del Consiglio che ne dà diretta lettura (sul carattere urgente dell'iniziativa si pronuncia il Consiglio a maggioranza, senza discussione, per alzata di mano). Il Presidente, il Sindaco o l'assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta al proponente entro cinque giorni lavorativi da quello di presentazione. Se il Consiglio non ritiene urgente l'interrogazione o l'interpellanza, il Presidente del Consiglio la iscriverà nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo, fatta salva la possibilità per il Consigliere comunale promotore dell'iniziativa di riformulare l'interrogazione o l'interpellanza ai sensi dei commi da 1 a 3; in tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono nei termini di cui al comma 5.
7. Interrogazioni ed interpellanze sono discusse in consiglio comunale solo quando i proponenti ne facciano esplicita richiesta. Il Presidente del consiglio, dopo una sintetica risposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, invita il primo firmatario a dichiarare se si ritenga soddisfatto o meno; tale dichiarazione non può eccedere i tre minuti. Qualora il consigliere interpellante o interrogante non sia presente, la risposta verrà resa con le modalità di cui al comma 5.
8. In ogni caso le interrogazioni e interpellanze sono allegate al verbale della seduta. Le relative risposte sono contenute nell'audio della seduta.
9. In ciascuna seduta del consiglio, la trattazione delle interrogazioni e interpellanze deve seguire un criterio di rotazione, in modo che sia assicurata la trattazione di almeno un'istanza per ogni gruppo consiliare cui appartengono i singoli consiglieri presentatori.
10. Viene fatta salva la possibilità di ritiro di cui all'art. 62, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 31

Mozioni ed ordini del giorno

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta ad impegnare il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi nel senso della decisione assunta dal Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze proprie di tali organi di governo.
2. La mozione si concretizza in un documento da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
3. Gli ordini del giorno di indirizzo consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativa a fatti e questioni di interesse locale, nazionale o internazionale che investono problemi sociali, politici, economici di carattere generale e comunque di interesse per la comunità cittadina.
4. Le mozioni e gli ordini del giorno, redatti per iscritto e proposti dal Sindaco ovvero da ciascun consigliere, sono presentati al Presidente del Consiglio che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno nella prima adunanza utile, dopo il preventivo esame da parte della conferenza capigruppo.
5. Mozione e ordine del giorno possono essere presentati nel corso della seduta consiliare, purchè abbiano ad oggetto argomenti che devono essere trattati nella medesima seduta ovvero si tratti di fatti e circostanze di grande rilevanza pubblica e risulti opportuno che il consiglio si faccia portatore di sentimenti o valutazioni diffusi nella comunità locale. In tal caso il Presidente, a conclusione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, pone in votazione la loro ammissibilità da parte del Consiglio comunale a maggioranza dei Consiglieri votanti.
6. Approvata l'ammissibilità, verrà consentito soltanto l'intervento di un Consigliere per gruppo, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti e quindi il documento verrà sottoposto a votazione senza ulteriori dichiarazioni di voto.
7. Viene fatta salva la possibilità di ritiro di cui all'art. 62, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 32

Convocazione del Consiglio su iniziativa di consiglieri comunali

1. Un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio comunale. In tal caso la richiesta deve essere scritta ed indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione; i richiedenti debbono in ogni caso motivare la richiesta. La seduta del Consiglio deve seguire entro venti giorni dalla ricezione al protocollo comunale della richiesta indirizzata al Presidente.
2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono illustrare per iscritto l'oggetto da trattare.

Articolo 33

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai Dirigenti del Comune, dalle sue Aziende partecipate, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento e senza necessità di specifica motivazione. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da garantire il rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali e in modo tale da non pregiudicare la regolare funzionalità degli uffici.

2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto per le informazioni acquisite nell'esercizio del diritto di accesso.
3. I limiti al diritto di accesso sono stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale sul diritto di accesso.

Articolo 34

Facoltà di visione degli atti

1. Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, i Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'Ufficio Segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta comunale, il cui elenco è comunicato ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 24 ore.

CAPO III

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 35

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle commissioni consiliari a cui partecipano quali membri effettivi o delegati.
3. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno e viaggio, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Articolo 36

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Articolo 37

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento con le modalità di cui al successivo articolo 61.
4. I Consiglieri e/o Assessori che partecipano alle adunanze per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza devono assicurare che il loro impegno sia dedicato

esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al rispetto del ruolo istituzionale.

Articolo 38

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri tenuti ad astenersi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 39

Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro le deliberazioni assunte dal Consiglio nei casi previsti dalla legge.

CAPO IV

NOMINE E INCARICHI

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 40

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di Rappresentanti del Consiglio medesimo presso organismi di qualunque genere, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascuno capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei Rappresentanti.
3. A parità di voti si applica l'art. 27, comma 3, dello statuto.
4. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Articolo 41

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente, nonché da un Rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Articolo 42

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale su iniziativa:
 - del Presidente stesso;
 - del Sindaco;
 - di consiglieri comunali nel numero e con le modalità di cui all'art. 32.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vicepresidente o, in sua assenza, da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio comunale è inoltre disposta nei casi previsti dalla legge dai soggetti a ciò competenti.

Articolo 43

La programmazione dell'attività del Consiglio

1. Nei mesi di dicembre e giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio convoca una riunione allargata della Conferenza dei capigruppo per la programmazione di massima della attività del Consiglio con cadenza prestabilita nella sua convocazione.
2. Alla riunione sono invitati a partecipare il Sindaco e i presidenti delle commissioni consiliari.
3. Il Segretario informerà il Sindaco delle esigenze poste dai Responsabili dei Servizi, che, anche tramite assessore delegato, riferirà alla Conferenza. Il Segretario curerà la comunicazione per garantire il necessario raccordo.

Articolo 44

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento. La seduta di consiglio comunale può tenersi:
 - a) in presenza presso la sede del Comune, o in altra sede ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito presso la sede del Comune. Se la seduta è pubblica, deve essere assicurata la pubblicità mediante diretta audio e/o video tramite la tecnologia disponibile dagli uffici;
 - c) in presenza presso la sede del Comune con la possibilità per i consiglieri che, in via eccezionale, lo richiedano al Presidente entro il giorno antecedente la data della riunione di partecipare con le modalità indicate nella lettera b) del presente comma.
2. Il Presidente nell'avviso di convocazione individua la modalità di svolgimento della seduta tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo. In caso di votazioni segrete sono possibili solo le modalità di cui alla lettera a) o c) del medesimo comma 1, prevedendo, per tale ultima modalità, che sia indicato chiaramente nell'avviso di convocazione che i consiglieri che parteciperanno alla seduta per audioconferenza e/o per videoconferenza e/o per teleconferenza non potranno partecipare alle votazioni segrete pur concorrendo alla

determinazione del numero legale. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza ai sensi dell'art. 47. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

4. In caso di dimissioni del sindaco il consiglio va convocato e la seduta si deve tenere entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, intendendosi per presentazione la registrazione al protocollo comunale del documento sottoscritto dal sindaco ed indirizzato al consiglio comunale.

5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; di regola l'avviso per la seconda convocazione è comunicato unitamente alla prima convocazione e la riunione in seconda convocazione deve tenersi in un altro giorno. In caso di seduta di prima convocazione andata deserta per intero o solo per alcuni punti, è fatta salva la possibilità per il Presidente di convocare con apposito avviso il consiglio in seconda convocazione.

6. Nello stesso avviso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Articolo 45

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma e di acquisire prima della conferenza capigruppo, salvo casi urgenti, il parere della competente commissione consiliare permanente, ove richiesto dallo Statuto.
3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali e alle Commissioni Consiliari Permanenti.
4. Per la presentazione di proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni, ordini del giorno presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto e sono iscritti in base all'ordine stabilito dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo.
6. Il Presidente, di norma, dispone che l'ordine del giorno sia articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali elettivi;
 - b. comunicazioni del Presidente e del Sindaco;
 - c. mozioni ed ordini del giorno;
 - d. interpellanze ed interrogazioni;
 - e. bilanci, delibere di programmazione generale e territoriali;

- f. altri argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, tenendo presente le urgenze.
7. Fuori di tali criteri, dovrà comunque tenersi conto delle esigenze di efficienza nello svolgimento dei lavori e garantirsi il massimo rispetto per i diritti-doveri di partecipazione dei consiglieri.
 8. La successione degli argomenti dovrà sempre essere rispettata, salva diversa deliberazione del consiglio, da assumersi per alzata di mano senza discussione e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.
 9. Il tempo riservato alle mozioni ed agli ordini del giorno non può essere superiore a sessanta minuti. Le mozioni e gli ordini del giorno residui vengono trattati dopo l'esaurimento di tutti gli altri punti all'ordine del giorno.
 10. Il tempo riservato alle interpellanze ed alle interrogazioni non può essere superiore ai sessanta minuti. Le interpellanze e le interrogazioni residue vengono trattate dopo l'esaurimento di tutti gli altri punti all'ordine del giorno e delle eventuali mozioni ed ordini del giorno residui.
 11. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza.
 12. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
 13. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 46

Avviso di convocazione – Consegna - Modalità

1. La consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio, contenente anche l'ordine del giorno e tutti i documenti ad esso dichiarati come allegati, si intende effettuata con l'inserimento dell'avviso stesso nella sezione del sito web istituzionale riservata ai consiglieri e con la spedizione di apposito messaggio informativo di posta elettronica. Per i consiglieri che non siano dotati di casella di posta elettronica la convocazione si intende effettuata con la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del sito web istituzionale. In tale ultimo caso, a titolo meramente informativo verrà inviato apposito SMS o, in via residuale, effettuata comunicazione telefonica.
2. Sarà cura del Consigliere comunicare anche tramite posta elettronica agli uffici comunali i propri recapiti e le loro variazioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Consigliere si utilizzano, fino a diversa comunicazione, le caselle di posta elettronica acquisite agli atti in precedenza o pubblicate su siti web istituzionali dedicati.

Articolo 47

Avviso di convocazione - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato con le modalità di cui all'art. 46, comma 1, almeno cinque giorni prima della riunione. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione. I termini di cui innanzi sono perentori.
2. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, si procede con le stesse modalità di cui al comma 1, almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. In tal caso un quarto dei consiglieri assegnati può chiedere che la trattazione dell'argomento venga differita alla seduta successiva.

Articolo 48

Avviso di convocazione - Pubblicazione e comunicazione

1. L'avviso di convocazione della seduta con l'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio del sito web istituzionale entro gli stessi termini di cui all'art. 47, comma 1.
2. Per gli argomenti urgenti la pubblicazione deve avvenire entro gli stessi termini di cui all'art. 47, comma 1.
3. E' fatto obbligo di dare avviso alla popolazione mediante l'affissione di manifesti indicanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché degli argomenti da trattare, ferma restando la possibilità di ulteriori forme di pubblicità con l'utilizzo degli strumenti di comunicazione esistenti.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 49

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere a disposizione dei Consiglieri in modalità informatica presso l'Ufficio di Segreteria generale almeno cinque giorni prima della riunione o 24 ore prima in caso d'urgenza.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri prescritti, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza una copia cartacea delle proposte di deliberazione deve essere depositata nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

Articolo 50

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, delibera con il numero legale richiesto dalla legge e dallo statuto.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora si raggiunga il numero legale la seduta viene dichiarata aperta. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorrono trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione ed eseguito un ultimo appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano definitivamente dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale mediante comunicazione con microfono. Iniziata la seduta, il

Presidente prima di ogni votazione, d'ufficio o su richiesta ed anche informalmente o tacitamente, verifica la presenza del numero legale. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 51

Adunanze di seconda convocazione

1. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, delibera con il numero legale richiesto dalla legge e dallo statuto
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del presente regolamento.
3. L'accertamento del numero legale avviene con le modalità previste per le sedute di prima convocazione.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 52

Adunanze pubbliche

1. In caso di adunanze pubbliche chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato.

Articolo 53

Intervento del pubblico e di estranei

1. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi dell'opera del Corpo di Polizia Locale.
2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può invitare soggetti estranei al comune ad intervenire ed a prendere la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo esercizio dell'attività del Consiglio.

Articolo 54

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti della Giunta comunale, il Segretario comunale ed il restante personale richiesto dal segretario, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Nel caso che anche il Segretario sia invitato ad uscire dall'aula, ne assume le funzioni di verbalizzante un consigliere comunale incaricato dal Presidente.

Articolo 55

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei cittadini che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali che rappresentano. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.
4. Alle adunanze "aperte" non è richiesta la partecipazione del segretario comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 56

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. Nel caso in cui il Consigliere non ottemperi all'interdizione della parola disposta ai sensi del comma precedente o nel caso di violenti dissidi tra Consiglieri che turbano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può, in relazione alle circostanze del caso, disporre l'allontanamento dall'aula del Consigliere inottemperante o dei Consiglieri coinvolti nei dissidi avvalendosi della Polizia Locale e/o disporre la temporanea sospensione della seduta in attesa di ricondurre gli animi a un pacato confronto.

Articolo 57

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Tutti gli interventi devono essere eseguiti con microfono acceso.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
8. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Articolo 58

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. E' altresì vietata l'effettuazione di riprese audiovisive da parte di persone presenti nel pubblico fatta eccezione per gli addetti ai mezzi di informazione purchè:

- in via non sistematica;
- con limitazione solo ad alcune brevi fasi delle sedute;
- gratuitamente e senza diritti di esclusiva.

A tal fine gli addetti devono fare richiesta anche verbale al Presidente del Consiglio il quale dispone in merito.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Corpo di Polizia Municipale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente ovvero non vengono rispettati i divieti di cui ai commi precedenti, il Presidente, dopo averle verbalmente invitate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. In particolare nel caso di riprese audiovisive non autorizzate il Presidente ordina la distruzione delle riprese anche avvalendosi della forza pubblica. In caso di reiterazione della condotta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque ad euro cinquecento.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 59

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i Dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, ovvero restano a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Articolo 60

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dall'articolo 31, comma 5, del presente regolamento.

3. All'inizio di ogni seduta il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco provvedono ad effettuare proprie comunicazioni al Consiglio comunale. Il Presidente comunica le assenze che ritiene giustificate.

Articolo 61

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del Relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Le funzioni di relatore sono svolte:
 - a) per le proposte di iniziativa dei consiglieri: dal consigliere proponente o, se questi è assente, da altro da lui delegato;
 - b) per le proposte di iniziativa delle commissioni consiliari permanenti: dal Presidente della commissione o, se questi è assente, da altro componente da lui delegato;
 - c) per le proposte di iniziativa del sindaco e della giunta: dal sindaco o da assessore da lui delegato.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può intervenire non più di due volte e per un tempo complessivo non superiore a 10 minuti.
4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire per illustrazione e per replica senza limiti di tempo e durante la discussione solo per chiarimenti tecnici.
5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute le repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, approvata dai due terzi dei presenti, può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal consigliere che è intervenuto a nome del gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. Il comma 3 non ha valore nella discussione degli argomenti concernenti: bilanci; deliberazioni generali di programmazione, Statuto e Regolamenti di particolare complessità, piani urbanistici, opere pubbliche di particolare importanza. In questi casi il tempo complessivo previsto per gli interventi è pari a 30 minuti per i capigruppo o per un Consigliere delegato dal medesimo, e 15 minuti per gli altri Consiglieri. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere proposti dalla Conferenza dei capigruppo e decisi dal Presidente del Consiglio, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

10. In casi particolari, per assicurare la speditezza dei lavori, il Presidente può disporre che la discussione di più punti all'ordine del giorno collegati vengano discussi congiuntamente, ferma restando la distinzione delle votazioni.

11. In caso di svolgimento della seduta con le modalità di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) il Presidente del Consiglio comunale può chiedere ai consiglieri che la votazione sulla proposta di deliberazione si svolga nel seguente modo:

- il Presidente chiede se vi siano interventi,
- in caso di assenza di interventi, il Presidente riterrà che il silenzio equivalga a voto favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in discussione;

12. Nella sala consiliare viene installato un orologio murale in posizione visibile per ciascun Consigliere che consenta la verifica del rispetto dei termini assegnati da parte del Presidente del Consiglio che ha facoltà di togliere la parola al Consigliere che persista nel mancato rispetto del termine spettante.

Articolo 62

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere a favore e uno contro, per non oltre tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese, senza discussione.
4. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati dal Consigliere o dai Consiglieri proponenti, senza discussione e senza votazione.

Articolo 63

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -VERBALE

Articolo 64

La partecipazione del Segretario alle sedute

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa sugli argomenti in discussione su quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri, potendo intervenire solo su invito del Presidente del Consiglio.
2. Se i pareri di cui al precedente comma richiedono approfondimenti particolari, il Segretario può riservarsi di esprimerli nella seduta successiva.
3. I pareri non possono in alcun caso essere richiesti in luogo di quelli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. In caso di assenza o d'impedimento, anche temporaneo nel corso della seduta, del Segretario lo sostituisce il vice Segretario.
5. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di funzionari del Comune per la stesura del verbale delle sedute e per lo svolgimento di ogni altra attività e funzione che renda più efficiente e puntuale lo svolgimento della seduta alla quale partecipa.

Articolo 65

Verbalizzazione e riprese audiovisive delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale coincide con il documento denominato deliberazione che viene conservato nella raccolta delle deliberazioni. Il verbale riporta, oltre agli elementi richiesti per legge:
 - il nome dei presenti e degli assenti,
 - la data ed il luogo della seduta, se è pubblica o segreta, di prima o seconda convocazione,
 - la Presidenza,
 - chi redige il verbale,
 - i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione e che hanno pronunciato le dichiarazioni di voto,
 - gli eventuali emendamenti presentati e l'esito del loro esame,
 - il numero dei Consiglieri non partecipanti al voto,
 - il numero dei Consiglieri astenuti,
 - il numero dei voti favorevoli e contrari,
 - nelle votazioni con schede il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti,oltre alla motivazione dell'atto ed alla sua parte dispositiva, ove questi ultimi elementi siano richiesti. Da esso deve risultare se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto o in forma palese.
3. L'audio dell'intera seduta viene registrato con la tecnologia disponibile da parte degli uffici e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del comune, salvo che si tratti di seduta segreta.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente e dal Segretario. La registrazione della seduta, munita di firma digitale da parte del presidente del consiglio comunale, sostituisce la trascrizione. Resta ferma la possibilità per il singolo consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi. In caso di errori materiali nelle deliberazioni, il Presidente e il Segretario redigono e firmano un apposito documento integrativo e correttivo. Il Presidente informa il Consiglio comunale dell'avvenuta correzione nella prima seduta successiva. Ai fini

del presente comma costituiscono errori materiali quelli agevolmente ed inequivocabilmente definibili come tali sulla base del contesto della deliberazione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli errori di ortografia, gli errori di collazione della deliberazione da parte degli uffici, gli errori nell'indicazione dei consiglieri che sono intervenuti o che non hanno partecipato alla votazione o che hanno votato.

5. Le sedute consiliari pubbliche possono essere oggetto di riprese audiovisive a cura esclusivamente del Comune con possibilità di trasmissione in diretta e/o in differita tramite la connettività internet. In tal caso le riprese dovranno interessare solo la zona dei componenti del Consiglio e della Giunta e dovranno essere esposti cartelli e/o altri avvisi in conformità alla normativa vigente tempo per tempo ed alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ulteriori disposizioni potranno essere stabilite dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza capigruppo.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

Articolo 66

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
2. Nelle premesse della proposta:
 - a) viene riportato il contenuto dei pareri obbligatori di altri Enti ed uffici e/o dell'attività relativa alla avvenuta richiesta di pareri obbligatori;
 - b) viene dato conto dell'acquisizione, ove richiesta per legge, dei pareri espressi dai soggetti di cui all'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000. Il testo dei pareri è depositato nel fascicolo della proposta e viene unito all'originale della deliberazione in caso di approvazione;
 - c) viene dato conto dell'acquisizione, ove richiesta per statuto, del parere della competente commissione consiliare permanente.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura.

Articolo 67

Approvazione

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

CAPO II

CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 68

Designazione e funzioni

1. Prima di una votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre e comunque rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori, i quali assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. Prima di una votazione in forma palese, in assenza di votazione elettronica, ad inizio seduta il Presidente può designare tre consiglieri quali scrutatori con le stesse modalità di cui al comma 1, i quali assistono il Presidente nella verifica e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Capo III

LE VOTAZIONI

Articolo 69

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 70 e 71.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto o dal presente Regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando la maggioranza dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami, da parte del Presidente del Consiglio, alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Articolo 70

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o, qualora disponibile, con sistema elettronico.
2. Il Presidente dichiara aperta la votazione e pone ai voti il provvedimento proposto. Nel caso di votazione per alzata di mano il Presidente invita prima coloro che non partecipano alla votazione o che si astengono ad indicare la loro posizione. Così determinato il numero dei votanti, invita a votare coloro che sono favorevoli e dopo i contrari. Nel caso di votazione in forma elettronica il presidente invita prima coloro che non partecipano a dichiarare la loro posizione e poi invita i restanti componenti ad esprimersi. Dichiarata chiusa la votazione non è più possibile ai consiglieri cambiare espressione di voto e coloro che non si trovano nel proprio posto perdono il diritto di partecipare alla votazione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Qualora non sia stato possibile accertare l'esito della votazione, il Presidente ne dispone la ripetizione.

Articolo 71

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando sia prescritta dalla legge, dallo statuto, da regolamenti od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un 1/3 dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 72

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero massimo previsto per il tipo di votazione.
3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate

espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

5. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto nel verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione e/o che non hanno ritirato la scheda.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero delle schede scrutinate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del Presidente.

12. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene immediatamente ripetuta la votazione e in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età, fatte salve diverse previsioni di disposizioni di legge o di statuto.

Articolo 73

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarino di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Articolo 74

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello statuto comunale.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale e le Commissioni Consiliari Permanenti.

Articolo 76

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio al sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.